

## REGOLAMENTO (CEE) N. 619/71 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1971

che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la concessione di un aiuto per il lino e di un aiuto per la canapa prodotti nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo ;

considerando che, per ragioni di carattere amministrativo, è necessario che in ciascuno Stato membro la concessione dell'aiuto sia limitata ai prodotti raccolti nel territorio dello stesso Stato ;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime d'aiuto, occorre prevedere che l'aiuto sia concesso al produttore ; che, per quanto riguarda il lino destinato alla produzione di fibre, il primo acquirente può partecipare tuttavia a tale produzione ; che occorre quindi accordargli una parte dell'aiuto ;

considerando che il buon funzionamento del regime di aiuto esige un sistema di controllo inteso a garantire che l'aiuto sia accordato soltanto per i prodotti che possono costituirne oggetto ;

considerando che, per attuare tale controllo, è opportuno fondarsi in particolare su un sistema di dichiarazioni relative alle superfici di semina e di raccolta ;

considerando che, per assicurare l'applicazione uniforme di detto regime, occorre precisare le modalità di calcolo dell'aiuto da versare,

*Articolo 1*

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1971/1972, l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 viene accordato, per il lino e la canapa prodotti nella Comunità, alle condizioni definite dagli articoli seguenti.

*Articolo 2*

1. Ciascuno Stato membro accorda l'aiuto soltanto per il lino e la canapa prodotti nel proprio territorio.

2. L'aiuto viene concesso, su domanda da presentarsi dagli interessati dopo la raccolta, in modo da assicurare la parità di trattamento dei beneficiari, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

*Articolo 3*

1. Per il lino destinato principalmente alla produzione di semi e per la canapa l'aiuto è concesso solo al produttore.

2. Per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre una metà dell'aiuto viene concesso al produttore e l'altra metà al primo acquirente.

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale è richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione.

2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni relative alle superfici di semina e di raccolta.

*Articolo 5*

Gli Stati membri verificano l'esattezza delle dichiarazioni relative alle superfici di semina e di raccolta e delle domande di aiuto presentate dai produttori, procedendo *in loco* a controlli per sondaggio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

*Articolo 6*

L'importo dell'aiuto da versare viene calcolato in base alla superficie su cui sono state eseguite la semina e la raccolta.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COINTAT

---